



LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

Le novità di Febbraio

28 febbraio 2020

Gentile cliente,

di seguito si evidenziano le novità più rilevanti del mese di febbraio.

IVA ED ACCISE

BREXIT

In data 29.01.2020, il Parlamento Europeo ha ratificato l'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE (c.d. "Brexit"). I termini dell'accordo prevedono:

- un periodo transitorio che va dal 01.02.2020 fino al 31.12.2020, in cui continueranno a trovare applicazione le consuete disposizioni europee in materia doganale e fiscale (IVA e accise), come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro;
- l'uscita effettiva del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dall'01.01.2021: la circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese Terzo e quindi le cessioni di beni e gli acquisti effettuati con operatori stabiliti nel Regno Unito, non costituiranno più operazioni IntraUE bensì:
 - esportazioni / importazioni di beni "non imponibili" ai sensi dell'art. 8, DPR 633/72,
 - prestazioni ricevute con emissione autofattura.

FATTURA RIEPILOGATIVA, LISTE RIEPILOGATIVE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE E PRESTAZIONE DI SERVIZI ACCESSORIE


Si riportano, in sintesi, le recenti precisazioni dell'Agenzia delle Entrate in tema di effettuazione di più "prestazione di servizi" svolte nello stesso mese:

- se non è intervenuto il pagamento del corrispettivo entro la fine del mese, la relativa fattura emessa è qualificabile come "**fattura immediata**": la fattura dovrà documentare più prestazioni rese nel mese ed essere inviata al Sdl entro 12 giorni rispetto alla data indicata in fattura;
- se è intervenuto il pagamento del corrispettivo (momento di esigibilità dell'IVA) entro la fine del mese, la relativa fattura è qualificabile come "**fattura differita**" e quindi può essere emessa (ed inviata al Sdl) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle suddette prestazioni;
- qualora le prestazioni siano svolte verso il medesimo cliente, il dettaglio delle operazioni

deve essere riportato in una distinta lista riepilogativa al fine di assolvere agli **obblighi descrittivi** relativi all'indicazione in fattura di natura, quantità e qualità dei servizi resi (questo vale anche per le cessioni di beni). La lista riepilogativa dei servizi prestati:

- può (**facoltà**) essere allegata al file xml trasmesso al Sdl, analogamente a quanto previsto per le cessioni di beni relativamente ai ddt;
- deve (**obbligo**) essere conservata alternativamente in forma cartacea/ elettronica.

Risulta quindi possibile emettere la fattura elettronica priva della dettagliata descrizione delle prestazioni rese ma contenente il rinvio ad una lista riepilogativa nella quale sono riportate, nel dettaglio, le informazioni relative alla natura, qualità e quantità dei servizi prestati. L'obbligo di indicazione è assolto con il rinvio in fattura alla predetta lista;



- risulta possibile procedere all'emissione della fattura per le prestazioni accessorie in un documento separato rispetto alla prestazione principale (ad es. fatturazione per la prestazione di trasporto rese dall'autotrasportatore), purché in tale fattura sia compilata l'apposita sezione 2.1.10 "FatturaPrincipale" del file XML.

LO "SPESOMETRO ESTERO" 2020

Per effetto di quanto stabilito dal Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", deve ora essere effettuato **con periodicità trimestrale**:

NUOVI TEMINI DI INVIO *		
TRIMESTRE	PERIODO DI RIFERIMENTO	TERMINE DI INVIO
1° TRIM	Gen/ Feb/ Mar	30.4.2020
2° TRIM	Apr/Mag/Giu	31.7.2020
3° TRIM	Lug/Ago/Sett	2.11.2020
4° TRIM	Ott/Nov/Dic	1.2.2021

* entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento

Le novità di Febbraio

L'adempimento in esame interessa i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Soggetti esclusi. Risultano esonerati dall'obbligo di presentazione dello spesometro estero:

- i contribuenti minimi / forfetari;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art.34, co. 6, DPR 633/72;
- le società/associazioni/enti che applicano il regime forfetario che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000;
- i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche non residenti in Italia.

Operazioni escluse. L'invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:

- emessa bolletta doganale (import /export);
- emessa/ricevuta fattura elettronica.

Per le fatture elettroniche "*tax free shopping*" trasmesse tramite la piattaforma "OTELLO 2.0", inoltre non è richiesto l'invio dello spesometro.

Regime sanzionatorio. La sanzione è pari a € 2 per fattura, nel limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre, con riduzione della sanzione alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. È possibile regolarizzare le violazioni commesse tramite il ravvedimento.

TAX FREE SHOPPING

L'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 13 del 24.01.2020) ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi documentali previsti ai fini IVA a carico dei soggetti che effettuano cessioni di beni nell'ambito del *tax free shopping*.

Nella prassi commerciale, gli esercenti documentano tali operazioni, alternativamente, mediante:

- emissione della sola fattura elettronica "*tax free*"; oppure
- mediante emissione contestuale della fattura "*tax Free*" e dello scontrino fiscale.

Secondo quanto precisato invece dall'Agenzia, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni Tax Free sono tenuti all'emissione della fattura elettronica tramite OTELLO 2.0. al fine di fruire dell'agevolazione di cui all'art. 38-*quater* DPR 633/72. Di conseguenza non sono obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, né all'emissione del documento commerciale, posto che i due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti. A tal fine, l'Agenzia suggerisce di:

- conservare copia della fattura "*tax free*" annotando sulla stessa il riferimento del documento commerciale emesso per la medesima operazione; e
- annotare quest'ultimo documento in apposito registro.

ERRATO INVIO DEI CORRISPETTIVI

Nell'ambito della memorizzazione/trasmisione telematica, l'Agenzia (FAQ del 17.01.2020) ha fornito indicazioni riguardanti gli "ordinari" invii dei corrispettivi giornalieri che sono stati effettuati tramite Registratori Telematici (cd. RT) attivi e in servizio, **qualora:**

- in assenza di malfunzionamenti del RT;
- si riscontra che i dati trasmessi non sono corretti (errati/incompleti).

In tal caso, il contribuente è tenuto ad avvisare tempestivamente il tecnico abilitato del RT affinché vengano modificate le impostazioni che hanno determinato gli errori / anomalie (ad esempio, aliquota IVA errata). La liquidazione IVA periodica va effettuata in base ai dati reali e corretti (e non in base ai dati inviati).

È disponibile un'apposita funzione nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia attraverso la quale può essere segnalata la "trasmissione anomala" del file inviato dal TR indicandone la motivazione.

Si ricorda, invece, che se l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri non è correttamente effettuato:

- a causa del **malfunzionamento** del RT, è necessario accedere alle funzioni messe a disposizione nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, tramite la voce di menù "Procedure di Emergenza>Dispositivo Fuori Servizio", disponibile nella sezione "Area Gestore ed Esercente". Da tale area, oltre a segnalare il guasto, è possibile procedere all'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri "manualmente".

AGEVOLAZIONI DISABILI

Con riferimento all'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta del 4% alle opere finalizzate al superamento/eliminazione delle barriere architettoniche, l'Agenzia delle Entrate - Risposta n. 3 del 13.1.2020 - conferma la fruibilità dell'agevolazione esclusivamente qualora:

- le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche - ricomprese al n. 41-*ter*), Tabella A, Parte II, DPR 633/72 - siano realizzate con l'utilizzo di mezzi /

Le novità di Febbraio

strumenti che soddisfano i parametri funzionali e dimensionali previsti dall'art. 8, DM n. 236/89.

La norma intende infatti "oggettivizzare la portata applicativa dell'agevolazione, guardando alla natura del prodotto" ed "agevolare i **trasferimenti di quei beni** - ossia cessioni di beni quali poltrone e veicoli per invalidi anche a motore, servoscala e altri mezzi simili - **che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedito capacità motorie, senza condizionare l'applicazione dell'aliquota ridotta alla circostanza che l'acquirente sia il soggetto portatore di handicap**".

IMMOBILI

CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Dall'1.1.2020 vi è la possibilità di optare per lo "sconto in fattura" soltanto per gli interventi:

- qualificati come "interventi di ristrutturazione importante di primo livello";
- eseguiti sulle parti comuni condominiali;
- che comportano una spesa "pari o superiore a 200.000 euro".

Rimane immutata la possibilità di optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante, ai fornitori degli interventi ovvero ai "soggetti terzi" collegati con l'intervento agevolato. **Si rammenta che tale possibilità può risultare particolarmente "interessante" per i contribuenti forfetari privi di altri redditi IRPEF.**

Di seguito riepilogo delle possibili alternative alla fruizione "diretta" della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica/riduzione del rischio sismico.

Interventi RIDUZIONE RISCHIO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		
	Cessione del credito	Sconto in fattura
2019	Sì	Sì dal 1.5.2019
2020		NO

Interventi RISPARMIO ENERGETICO tramite impiego di fonti rinnovabili di energia		
	Cessione del credito	Sconto in fattura
2019	Sì dal 30.6.2019	NO
2020	NO	

Interventi RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		
	Cessione del credito	Sconto in fattura
2019	Sì Per tutti gli interventi (sia sulle parti comuni condominiali che sulle singole unità immobiliari)	Sì dal 1.5.2019 Per tutti gli interventi (sia sulle parti comuni condominiali che sulle singole unità immobiliari)
2020		Sì, SOLTANTO per <ul style="list-style-type: none"> • ristrutturazione importante di primo livello • sulle parti comuni condominiali • che comportano una spesa di importo almeno pari a € 200.000

Interventi RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO		
	Cessione del credito	Sconto in fattura
2019	NO	NO
2020		

Entro il 28.02 di ogni esercizio (salvo modifiche) vanno comunicati i dati relativi alla manifestazione dell'opzione per la fruizione della detrazione d'imposta spettante mediante:

- lo sconto ricevuto sul corrispettivo;
- la cessione del credito.

REDDITO D'IMPRESA ED AGEVOLAZIONI

CREDITO D'IMPOSTA "IMPRESA 4.0"

Per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in **beni MATERIALI STRUMENTALI NUOVI di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017** (ex "iperammortamento"), il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, l'agevolazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile. Devono quindi rispettare una serie di adempimenti:

- 1) conservazione documentazione;
- 2) perizia/Attestato di conformità;
- 3) comunicazione al MISE.

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante **l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile**. Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisto (ad es. ordine, contratto, bonifici bancari) del bene devono riportare l'espresso riferimento alla

Le novità di Febbraio

disposizione normativa in esame utilizzando la seguente dicitura:

“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”

2. È richiesta la produzione di una specifica documentazione ai fini dell'attestazione che il bene presenta le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco contenuto nella tabella A e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La documentazione da presentare si differenzia a seconda del costo unitario di acquisizione del bene:

Costo Unitario	Documentazione
Superiore a € 300.000	Perizia tecnica semplice rilasciata da ingegnere/perito industriale Attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato
Pari o inferiore a € 300.000	Dichiarazione del legale rappresentante

3. Il soggetto beneficiario deve effettuare la comunicazione al MISE (è demandata allo stesso ente l'individuazione del modello utilizzabile nonché delle modalità e termini di presentazione della comunicazione).

Per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in **beni IMMATERIALI nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017** (ex “iper-ammortamento”), risultano applicabili la maggior parte delle disposizioni previste per i beni materiali della Tabella A. Il beneficio spetta anche per le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo di predetti beni, “mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza”.

BONUS PUBBLICITA'

Con riferimento alle “**campagne pubblicitarie**” poste in essere da imprese/enti non commerciali/lavoratori autonomi in un determinato periodo è riconosciuto un credito d'imposta (introdotto con l'art. 57-bis, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra Correttiva”).

Sono ammesse a tale beneficio le spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari/inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica/quotidiana (nazionale o locale) anche “on line” ovvero emittenti televisive/radiofoniche locali (analogiche o digitali). Per accedere al credito d'imposta è

necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale” (l'ammontare complessivo dell'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell'anno precedente). Il credito d'imposta è pari al 75% dell'ammontare totale dell'incremento.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 2020 il soggetto interessato deve presentare:

- “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta” dall'01.03 al 31.03 di ciascun anno;
- “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” dall'01.01 al 31.01 dell'anno successivo.

SOCIETARIO

PROROGA TERMINE PER LA NOMINA DEI CONTROLLORI DI SRL

Per le Srl che superano i parametri dell'art. 2477 c.c. vi è la possibilità di prorogare la nomina dell'organo di controllo o del revisore entro la data dell'assemblea delegata all'approvazione del bilancio relativo al 2019. Il limite entro il quale adempiere all'obbligo è quindi nel termine di 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche se non viene approvato il bilancio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l.
Tax Consulting S.r.l.